

LA GLOBALIZZAZIONE E LO STALLO DEL COSTITUZIONALISMO. 'PRIVATE GOVERNMENTS', COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL CONTRATTO E AUTONOMIA SOCIALE: LA PROPOSTA TEUBNERIANA.

Nella celebre prolusione tenuta all'università di Pisa in occasione dell'inizio dell'anno accademico¹, Santi Romano lamentava le difficoltà dello Stato nel far fronte ai nuovi fenomeni sociali di aggregazione degli interessi in organizzazioni che si muovevano in – e intendevano rivendicare esplicitamente – un ambito, anche e soprattutto regolativo, autonomo rispetto alla sfera pubblica. Era il 1909.

Un secolo dopo, i giuristi sono ancora lì ad accapigliarsi nelle loro opposte vedute su 'lo Stato moderno e la sua crisi', quest'ultima «caratterizzata dalla convergenza di questi due fenomeni (...): il progressivo organizzarsi sulla base di particolari interessi della società che va sempre più perdendo il suo carattere atomistico, e la deficienza dei mezzi giuridici e istituzionali, che la società medesima possiede per fare rispecchiare e valere la sua struttura in seno a quella dello Stato»².

¹ S. ROMANO, *Lo stato moderno e la sua crisi*, in ID., *Lo stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Milano, 1969, 3- 26.

² S. ROMANO, *Lo stato*, cit., 23.

Quello che ci si propone in questa sede di fare è di prendere le mosse dalla posizione romaniana e dal modo in cui il giurista siciliano affronta, munito dell'armamentario concettuale proprio di una matrice giuspubblicistica del diritto, le difficoltà incontrate da una certa idea di statualità nel momento in cui si misura con l'emergere di altre realtà normative e sociali che, anche se non in diretta opposizione ad essa, trovano però sviluppo e compimento in una relativa indipendenza dal quadro istituzionale offerto dallo Stato. E confrontare poi questa posizione teorica con altri approcci, in particolare il costituzionalismo sociale elaborato da Gunther Teubner, che offrono al sempre appassionante tema della crisi dello Stato (e del suo diritto) una risposta che si discosta inevitabilmente da quella di Romano, e per gli esiti suggeriti e per i presupposti concettuali su cui poggia, ma non per questo sembra meno valida e meritevole di essere fatta oggetto di serio approfondimento, per l'originalità che la contraddistingue e gli squarci, alcuni inaspettati, che è capace di aprire nel tessuto politico, giuridico e istituzionale contemporaneo.

Il mutamento più significativo e caratterizzante lo scenario attuale rispetto al contesto in cui trovava sviluppo la concezione romaniana è indubbiamente rappresentato dalla globalizzazione, che ha fortemente minato la fiducia nella possibilità dell'istituzione statale di fungere da punto di raccordo e ricomposizione delle diverse visioni

moltiplicazione dei centri di produzione normativa, anche e soprattutto di origine privata. Le autonomie sociali sfuggono alla presa nazionale, sviluppando ambiti regolativi autonomi né è pensabile di riaffermare la preminenza dell'istituzione statale, in virtù della sua capacità di ricomposizione in un quadro generale dei diversi interessi. La proposta teubneriana del costituzionalismo sociale mira a raggiungere una debole compatibilità dei diversi discorsi, attingendo allo schema privatistico contrattuale e istituzionalizzando al contempo un principio di 'self-restraint' per tutelare la sostenibilità della pluralità.

Globalization points out State and public law's difficulties due to the borders' ongoing weakening and the particularly private centers of normative production's increase. Social autonomies avoid national grip and develop autonomous regulation spheres and it is unthinkable to reaffirm the State supremacy as a result of its skill of combining different interests into a general framework. Teubnerian proposal, the social constitutionalism, aims to a weak compatibility between different discourses: it derives from the private law contractual pattern and at the same time institutionalizes a self-restraint principle to protect sustainability of plurality.

LUDOVICA ZAMPINO

Assegnista di Ricerca Università degli Studi di Salerno
Email: lzampino@unisa.it

fino a trovare una felice sintesi nell'*interesse generale*. Fiducia che Romano poteva ancora mantenere incrollabile nelle conclusioni del suo celeberrimo discorso.

Che cosa è cambiato? Con la globalizzazione, i confini che legavano i diritti nazionali al territorio e ne stabilivano un determinato ambito di operatività hanno perso gran parte della loro presa, diventando sempre più porosi e facilmente attraversabili da diversi vettori di potere, pubblici e privati³. Il diritto statale sembra essere quotidianamente scavalcato a diversi livelli (che si articolano dal piano locale a quello globale) da una molteplicità di centri di produzione normativa che si affermano indipendentemente da questo, talvolta anche contraddicendo espressamente le sue previsioni.

Il funzionalismo di stampo luhmanniano, che troverà in Teubner ulteriori sviluppi, va oltre e individua la causa prima dell'arretramento della sovranità statale e del diritto pubblico che ne è diretta emanazione non nell'assunzione di una prospettiva globalistica, che al più rende mag-

³ Del tema si è occupata diffusamente e in modo particolareggiato M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2000; della stessa, EAD., *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma-Bari, 2006. Per un'analisi dei processi politici, economici e sociali legati alla globalizzazione, cfr. S. SASSEN, *Una sociologia della globalizzazione*, Torino, 2008.

giormente evidenti questi fenomeni, ma nell'inesorabile procedere della differenziazione funzionale e nella riaffermazione e rivendicazione dell'autonomia dei vari settori in cui la società si trova frammentata.

D'altronde, pur con premesse teoriche completamente diverse, già in Romano si riconosce che l'ordinamento politico incentrato sullo Stato-nazione vede la sua affermazione al prezzo della soppressione delle figure intermedie tra Stato e individuo. «(...) [E]sso credette di poter trascurare una quantità di forze sociali, che o s'illuse fossero venute meno, o alle quali non diede importanza, considerandole come semplici sopravvivenze storiche, destinate a scomparire in brevissimo tempo. Peggio ancora, spesso non volle riconoscere ciò che dimostrava di avere ancora un'indistruttibile vitalità, solo per timore che con tale riconoscimento potesse dare adito e pretesto alla ricostruzione del passato»⁴.

La negazione da parte dello Stato rispetto al mondo delle autonomie sociali che vanno sviluppando propri ambiti regolativi, quando addirittura non si traduce in una vera e propria presa in carico totalitaria dei settori sociali, ma si limita ad una deliberata ignoranza tesa a confinare il problema costituito da organizzazioni non statali né pubbli-

⁴ S. ROMANO, *Lo stato*, cit., 13.

giuridica e politica, con il portato delle loro rivendicazioni. Confidare nelle capacità di sopravvivenza e di evoluzione del sistema può costituire una risposta avvertita magari come insufficiente e problematica, ma in un clima di forte disorientamento dovuto all'indebolimento di idee su cui tradizionalmente si fondavano il diritto e la politica – *in primis* la sovranità –, una prospettiva fortemente sociologica di questo genere fornisce nuovi strumenti, anche normativi, per affrontare le sfide che l'attualità pone dinanzi, atteggiamento forse più adeguato del coltivare nostalgie per uno schema, quello dello Stato-nazione, che non si può adeguare al nuovo contesto se non al prezzo di profonde trasformazioni che occorre andare ad esaminare.

ABSTRACT

La globalizzazione mette in rilievo le difficoltà incontrate dallo Stato e dal diritto pubblico rispetto al progressivo allentarsi dei confini e alla

ID., *Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze*, trad. it., Milano, 2000). Per un allargamento della soggettività giuridica, cfr. G. TEUBNER, *Elektronische Agenten und große Menschenaffen: Zur Ausweitung des Akteursstatus in Recht und Politik*, in *ZRS*, XXVII, 2006, 5-30.

elementi che hanno da sempre caratterizzato il diritto: la forza²⁵ e la sua legittimazione a mezzo dell'autorità²⁶. Le disparità di forza si ritrovano anche nel quadro sistemico e, a dispetto della scelta teorica di porre l'individuo all'esterno del sistema, costituito da comunicazioni, può essere lecito pensare che la prevalenza di un discorso sugli altri sia dettata anche dagli interessi che si affermano come dominanti in un dato momento.

Pur tuttavia, partire dal dato della frammentazione e dell'impossibilità di ricostruire un'unità e una visione comune, può rivelarsi un utile strumento euristico, anche in considerazione delle nuove soggettività²⁷ che si affacciano sulla scena

²⁵ Sui nessi tra diritto, forza e violenza cfr. A. CATANIA, G. PRETEROSSO, *Forme della violenza, violenze della forma*, Napoli, 2007, in particolare V. GIORDANO, *Il dilemma giuridico tra giustificazione e forza*, in A. CATANIA, G. PRETEROSSO, *Forme della violenza*, cit., 123-138. Cfr. anche M. MINOW- M. RYAN-A. SARAT, *Narrative, Violence and the Law. The Essays of Robert Cover*, University of Michigan, 1995.

²⁶ Sul tema cfr. G. PRETEROSSO, *Autorità*, Bologna, 2002.

²⁷ Sulle trasformazioni dell'identità nella globalizzazione, cfr. A. TUCCI, *Ripensare l'identità nell'epoca della globalizzazione. Il contributo delle discipline sociali e antropologiche*, in *Soc. del diritto*, I, 2004, 101-115. Per un'estensione dell'idea di agente nel quadro di un'ecologia politica rivolta ad «associazioni di esseri dalle forme complesse: regolamenti, apparati, consumatori, istituzioni, consumi, vitelli, vacche, maiali, nidiate, che è del tutto superfluo includere in una natura inumana e astorica», cfr. B. LATOUR, *Politique de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie*, Paris, 1999, (=

che in una zona oscura di latenza⁵, è un elemento che ritroviamo anche in Teubner. Ma se lo Stato cessa di essere, in entrambe le visioni, punto di riferimento esclusivo per il diritto e unico centro di produzione normativa, quello che cambia profondamente è il modo di considerarlo.

Se Romano è pienamente consapevole che «i rapporti sociali che direttamente interessano il diritto pubblico non si esauriscono in quelli che hanno per termini l'individuo, da una parte, lo Stato e le comunità territoriali minori, dall'altra»⁶ e dell'esigenza di «tener conto anche delle organizzazioni sociali derivanti da vincoli diversi da quelli territoriali»⁷ – *in primis*, nel contesto storico presente a quest'autore, quelle facenti capo al fenomeno del sindacalismo e dell'aggregazione degli interessi economici e di classe – , gli esiti della sua analisi vanno nella direzione, non già di dichiarare l'irrimediabilità della crisi dello Stato, ma di rafforzarne il ruolo mettendone in rilievo la capacità di mediazione e armonizzazione tra le diverse prospettive che è chiamato a temperare. E proprio perché unica istituzione in grado di superare la parzialità degli interessi ricomponen-

⁵ Cfr. G. TEUBNER, *Verfassungsfragmente: Gesellschaftlicher Konstitutionalismus in der Globalisierung*, Frankfurt a.M., 2012, in part. cap. II, non presente nell'edizione italiana (= ID., *Nuovi conflitti costituzionali*, trad. it., Milano, 2012).

⁶ S. ROMANO, *Lo stato*, cit., 18.

⁷ S. ROMANO, *Lo stato*, cit., 19.

doli in una visione generale, lo Stato riesce ad erigersi in posizione di netta preminenza rispetto alle altre organizzazioni. Alle autonomie sociali resta, in fondo, un ruolo servente. «Maggiori saranno i contrasti che dalla specificazione delle forze sociali e dalla loro cresciuta e organizzata potenza deriveranno, più indispensabile apparirà l'affermazione del principio, che il potere pubblico non potrà considerarsi che come indivisibile nella sua spettanza, per quanto più larga e più confacente possa rendersi la partecipazione delle varie classi sociali al suo servizio»⁸.

L'apertura di Santi Romano al mondo dei fenomeni sociali e dell'effettività si risolve nell'irrigidimento del formalismo dell'organizzazione⁹ e nella riaffermazione della centralità dello Stato che offre una cornice contenitiva entro cui l'antagonismo delle varie visioni finisce per smorzarsi. «[L]a mobilità dei fenomeni umani e sociali è sempre come riassunta, riassorbita nell'entità stabilizzatrice del diritto-istituzione»¹⁰ e questo su due livelli: il conflitto viene ad essere innanzitutto cristallizzato già all'interno dell'organizzazione sociale, attraverso la sua istituzionalizzazione, per

⁸ S. ROMANO, *Lo stato*, cit., 25.

⁹ Cfr. A. CATANIA, *Formalismo e realismo nel pensiero di Santi Romano*, in ID., *Teoria e filosofia del diritto. Temi, problemi, figure*, Torino, 2006, 111-120; ID., *Manuale di teoria generale del diritto*, Roma-Bari, 2006, 20-27.

¹⁰ A. CATANIA, *Manuale*, cit., 27.

contraenti»²³, diventando fonte di squilibri che però non è più possibile pensare di appianare attraverso interventi legislativi bilanciativi dettati dall'esigenza di tutela del contraente debole.

L'idea di Teubner è, in un certo senso, quella di costituzionalizzare il contratto, trascendendone lo schema meramente privatistico e affidando la tutela dell'autonomia sociale agli stessi sistemi. Da parte di questi, deve essere istituzionalizzato e fatto proprio un principio di auto-limite, essenziale per garantire la sostenibilità reciproca tra sistema ed ambiente ad esso circostante. Adottare una 'costituzione sociale' significa che il *medium* comunicativo specifico di ogni sistema stabilizza un meccanismo di apprendimento per porre da sé un argine all'espansione indiscriminata della propria razionalità, al fine di scongiurare le ripercussioni catastrofiche che questa avrebbe sull'ambiente e, in ultima analisi, sul sistema stesso²⁴. Il vero *punctum dolens* dell'analisi teubneriana, consiste forse nel lasciare fuori dal quadro uno degli

²³ V. FERRARI, *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Roma-Bari, 2004, 49.

²⁴ L'esempio di 'quasi-catastrofe' che dovrebbe indurre il sistema-economia ad autolimitarsi è costituito dalla attuale crisi economica, esplosa nel 2008 e ancora dagli esiti incerti: cfr. G. TEUBNER, *A Constitutional Moment?*, cit. Per un'interpretazione opposta della crisi, nel senso che si stia invece assistendo a una ripresa delle idee neolibériste, cfr. C. CROUCH, *Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberalismo*, Roma-Bari, 2011.

e per la costante messa in rilievo dei pericoli che comporta l'intervento unilaterale di un settore – nella fattispecie quello pubblico – in ambiti sociali, sbaglierebbe chi volesse etichettare Teubner come un aedo dell'assolutezza dell'autonomia privata o, peggio ancora, come un sostenitore di visioni neoliberali tese a garantire la massima libertà del mercato e dell'iniziativa economica dei privati.

Il nodo centrale della sua riflessione si articola infatti nella ricerca di un modo per contenere la pretesa totalitaria di un unico sistema di imporre la sua peculiare logica alla società intera, facendo violenza agli altri sistemi, all'ambiente circostante e agli individui che ne fanno parte: rischio che nelle attuali contingenze storiche è rappresentato in massima parte proprio dal discorso economico. La difficoltà del problema, alla luce non solo delle premesse teoriche teubneriane suesposte ma anche delle linee di sviluppo del diritto globale riscontrabili di fatto, consiste nella possibilità di trovare argini efficaci in mancanza di un sistema di tutele retto da un'autorità terza rispetto alle parti e garantito in ultima analisi dal possibile ricorso alla sanzione, con il fine dichiarato di correggere le situazioni di disparità più evidenti. È qui che il modello del contratto presenta i suoi limiti più evidenti: «gli schemi contrattuali infatti rivelano fedelmente il potere contrattuale dei

poi essere affidato alla superiore capacità di ricomposizione statale in un quadro che si vuole pacificato.

Niente di tutto questo in Teubner: il contesto ha subito, nel frattempo, incisive trasformazioni e uno sguardo ormai segnato da elementi postmoderni prende qui lucidamente atto sia dell'impossibilità di addivenire a un punto di incontro che concili visioni sempre più divergenti e tra loro incompatibili sia, in aggiunta, dell'in-capacità dello Stato di rappresentare questa sintesi a livello istituzionale. Anzi, l'atteggiamento è quello di netta diffidenza nei confronti dell'organizzazione statale e della politica 'tout court', che resta confinata nella parzialità della sua ottica ma ciò non dimeno mostra preoccupanti tendenze aggressive verso l'intero sociale e le altre razionalità¹¹. Non possiamo più contare sulla forza unificatrice dello Stato in virtù della sua superiorità sulle 'organizzazioni minori' romane, occorre invece guardarsi dalla violenza che si fa alla pluralità dei discorsi sociali nel momento in cui vi si sovrappone con pretesa di esclusività un discorso unilaterale (che può essere costituito da quello della politica,

¹¹ Cfr. G. TEUBNER, *Diritto policontesturale. Prospettive giuridiche della pluralizzazione dei mondi sociali*, Napoli, 1999; ID., *A Constitutional Moment? The Logics of 'Hitting the Bottom'*, in P. KJAER-G. TEUBNER-A. FEBBRAJO, *Financial Crisis in Constitutional Perspective. The Dark Side of Functional Differentiation*, Oxford, 2011, 9-51; G. TEUBNER, *Nuovi conflitti*, cit.

ma anche dell'economia, della scienza etc.) e adoperarsi per limitarne i potenziali effetti distruttivi.

La profonda differenza tra le due visioni susposte nel modo di guardare al rapporto tra Stato e autonomie sociali e al problema concernente il ruolo del primo nella regolazione delle seconde si deve, oltre che naturalmente ai mutamenti storici, politici e teorici intervenuti nel corso di più di un secolo, anche alle diverse impostazioni di fondo dei due autori.

Se Santi Romano, per quanto attento ai movimenti che si andavano sviluppando nella società – entro i limiti sopra discussi – e convinto assertore della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, mantiene tuttavia fermamente la centralità del diritto pubblico, di quel diritto costituzionale e amministrativo di cui era illustre docente, la visione teubneriana affonda le sue radici, oltre che nella teoria dei sistemi così come elaborata da Niklas Luhmann, nel diritto privato¹².

L'impronta giusprivatistica si può infatti rinvenire nell'orizzontalità caratterizzante il quadro sociale generale e le relazioni tra i diversi attori che lo animano e nel marcato sospetto verso

¹² Per una disamina sociologica sulla distinzione tra diritto pubblico e privato, cfr. I. PUPOLIZIO, *Materiali per uno studio sociologico della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Soc. del diritto*, II, 2012.

E dunque: il contratto si afferma come modello dominante la produzione normativa e lo sviluppo giuridico²⁰, in virtù della sua capacità di fungere da tramite comunicativo tra le diverse sfere²¹, unico mezzo nella visione teubneriana non per superare, ma per ovviare nella prassi alla frammentazione sociale. «Contratti conclusi tra mondi! La nostra società globale consiste di una pluralità di mondi che concludono contratti fra di loro e mostrano di riprodurre il doppio senso di questa espressione. Vari sistemi sociali concludono dei contratti, si restringono, si specializzano in un solo indirizzo, una sola funzione, un solo codice, escludendo qualsiasi altra cosa, e contemporaneamente la regolamentazione delle relazioni intercorrenti tra loro non è governata da un coordinamento gerarchico, ma da una contrattazione eterarchica»²².

Ma nonostante questa concezione si caratterizzi per la centralità di forti elementi privatistici

1997, 763-787, (= ID., *I molteplici corpi del re: l'autodecostruzione della gerarchia del diritto*, trad. it., in *Diritto policontesturale*, cit., 71-112, qui 108).

²⁰ Cfr. anche M.R. FERRARESE, *La governance tra politica e diritto*, Bologna, 2010, 149-187.

²¹ E non più tra i soggetti, conseguentemente all'impostazione anti-individualistica della teoria sistemica, che prende in esame i sistemi intesi come sistemi di comunicazioni e colloca i soggetti all'esterno di essi, nel loro ambiente.

²² G. TEUBNER, *Mondi*, cit., 121.

molto più all'organizzazione autonoma e alla capacità di darsi un assetto di mondi sociali che non alla potestà di regolamentazione rivendicata dal diritto nazionale. Non solo per quanto concerne la loro origine, il che non costituirebbe poi un elemento di dirompente novità rispetto al quadro tradizionale, ma l'*iter* completo dei rapporti che hanno in oggetto, fino al momento applicativo e, in senso lato, giurisdizionale. Se pure avviene – come frequentemente si verifica –, il successivo recepimento di prassi regolative e contrattuali da parte dell'ordinamento statale non assume alcun rilievo decisivo. Il dato qui rilevante è, invece, l'indipendenza e la separatezza delle forme giuridiche elaborate dai 'private governments' dalla matrice pubblicistica del diritto nazionale, che trova la sua legittimazione in concezioni legate all'idea di sovranità politica. Uno degli esempi più calzanti è quello del diritto che regola le transazioni commerciali a livello globale: «[a]l posto della volontà del legislatore nazionale, la *lex mercatoria* fa riferimento ad un terreno ricco di materiali di significato non-giuridico, ad usanze commerciali internazionali, a costumi nei rapporti commerciali e a prassi commerciali che si sono sviluppate nelle condizioni caotiche del mercato mondiale, o meglio: a prassi che sono state dettate da interessi economici dominanti»¹⁹.

¹⁹ G. TEUBNER, *The King's Many Bodies: The Self-Deconstruction of Law's Hierarchy*, in *Law and Society*, XXXI,

l'idea di un potere ordinativo che, in qualità di portatore di interessi superiori, possa in qualche modo ergersi in posizione dominante sugli altri: *societas sine imperio*. Le razionalità sistemiche si trovano tutte sullo stesso piano e il rischio è rappresentato proprio dalla preminenza schiacciante e a vocazione totalitaria di un'unica prospettiva sulle altre: preminenza che è stata sinora storicamente ottenuta dal settore politico e che nel momento attuale si accinge ad essere assunta – se non è già accaduto – dall'economia. L'idea di un potere pubblico che, attraverso un'opera di rimozione attiva degli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo e la partecipazione all'organizzazione complessiva, sappia farsi garante dell'idea di uguaglianza¹³ tra ambiti e soggetti ad esso sottoposti e persegua determinati obiettivi in nome dell'interesse generale è estranea a questa concezione, perché viene a mancare uno dei suoi presupposti essenziali: il concetto di *interesse generale*, irrimediabilmente disperso nella policontestualità dei diversi discorsi. Una visione comune non solo manca, ma non può essere ricostruita: esistono solo una pluralità di diverse, parziali, prospettive che possono essere rese debolmente compatibili in una *unitas multiplex*, modello inizialmente adottato per descrivere i complessi meccanismi di

¹³ Sul tema cfr. gli interventi in A. AMENDOLA, L. BAZZICALUPO, *Dopo il 'nomos' del moderno? Uguaglianza, neutralità, soggetto*, Napoli, 2006.

'governance' dei gruppi aziendali del diritto commerciale¹⁴, ma che si presta a raffigurare anche il composito scenario risultante dalla frammentazione sociale e conseguentemente anche giuridica.

Il diritto non si ritaglia qui un ruolo sovraordinato¹⁵ ma, discorso tra i discorsi, ha il compito di contenere i danni. «Non la realizzazione di un'unità sociale, ma la chiara definizione dei confini tra numerose identità, la protezione dalla sopraffazione di discorsi e la limitazione dei danni definirebbero i compiti attuali del diritto»¹⁶. La logica della mediazione tra mondi e discorsi sociali divergenti, in alternativa alla loro sussunzione forzata in un quadro comune operata dal pote-

¹⁴ G. TEUBNER, '*Unitas Multiplex*': *Corporate Governance in Group Enterprises*, in *Regulating Corporate Groups in Europe*, hrsg. G. Teubner, D. Sugarman, Baden-Baden, 1990, 67-104 (= ID., '*Unitas Multiplex*': *la nuova decentralizzazione dei gruppi d'impresa*, trad. it., in *Impr. e Stato*, XII, 1990, 18-28).

¹⁵ Ruolo attribuito invece al diritto da parte di Habermas, nel momento in cui individua nella razionalità procedurale giuridica la capacità sostanziale di risolvere i conflitti tra le differenti razionalità discorsive. Cfr. J. HABERMAS, *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Frankfurt a. M., 1992 (= ID., *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, trad. it., Milano, 1996).

¹⁶ G. TEUBNER, '*Altera pars audiatur*': *Law in the collision of the discourses*, in *Law, Society and Economy*, ed. R. Rawlings, Oxford, 1997, 149-176, (= ID., '*Altera pars audiatur*'. *Il diritto nella collisione dei discorsi*, trad. it., in *Diritto policontesturale*, cit., 27-70, qui 68).

re pubblico e dal diritto costituzionale nazionale, diventa allora quella privatistica del contratto, «spazio di compatibilità tra veri progetti discorsivi»¹⁷. Le possibili tutele rispetto alle prevaricanti tendenze espansive dei sistemi riposano proprio sulla loro autonomia: 'self-restraint' e introduzione di controistituzioni in discorsi sociali. Il principio del contraddittorio, *altera pars audiatur*, non è qui inteso come rapporto triadico che vede l'interposizione tra le due parti della controversia del potere pubblico, nella sua veste giudiziaria, con facoltà di ricomporre e decidere autoritativamente il dissidio venutosi a creare. I poli del conflitto e della sua risoluzione restano due e *altera pars audiatur* si traduce allora nell'affinamento della capacità di osservazione e auto-osservazione del sistema sì da sviluppare una maggiore *responsività* di questo nei confronti del proprio ambiente – costituito anche dagli altri sistemi – e arrivare così a stabilire un sistema biunivoco di tutele: «garanzie per l'autonomia reciproca, arginatura di sopraffazioni reciproche, compensazione di danni reciproci»¹⁸.

Assistiamo a un processo di privatizzazione del diritto, o meglio dei diritti, che fanno capo

¹⁷ G. TEUBNER, *Contracting Worlds. The Many Autonomies of Private Law*, in *Social and Legal Studies*, IX, 2000, 399-417 (= ID., *Mondi contrattuali. Discourse rights nel diritto privato*, trad. it., in *Diritto policontesturale*, cit., 113-142, qui 314).

¹⁸ G. TEUBNER, '*Altera pars*', cit., 44.